



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 marzo 2011 (29.03)  
(OR. en)**

**7851/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0241 (COD)**

**ENV 212  
MI 145  
CODEC 436**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	7042/11 ENV 142 MI 98 CODEC 311+ ADD 1
n. prop. Comm.:	17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 – COM (2008) 810 defin.
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <b>(RAEE)</b> - (rifusione) - Accordo politico

---

In seguito all'accordo politico raggiunto il 14 marzo 2011, si allega per le delegazioni il testo concordato della direttiva summenzionata.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ⇒ [...] ☉ ⇒ sul funzionamento dell'Unione ☉ europea, in particolare l'articolo ⇒ [...] ☉ ⇒ 192 ☉, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⇒ europea ☉<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura ⇒ legislativa ordinaria ☉ ⇒ [...] ☉,

considerando quanto segue:

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

---

↓ nuovo

(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)<sup>4</sup>, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

---

↓ 2002/96/CE

~~(2)(1)~~ Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è ~~essere~~ basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria~~a~~ alla fonte~~s~~, e sul principio «chi inquina paga».

~~(3)(2)~~ Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente»)<sup>5</sup>, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

---

<sup>4</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>5</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.~~
- ~~(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti<sup>6</sup> il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.~~
- ~~(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996<sup>7</sup> il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.~~

---

<sup>6</sup> ~~GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.~~

<sup>7</sup> ~~GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.~~

- (4) La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/xx/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti<sup>8</sup>. Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva, comprese le definizioni di "rifiuto" e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di "raccolta" presente nella direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, del 6 luglio 2005, istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e prevede l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicata la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le sostanze vietate devono essere sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

---

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>9</sup> GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

<sup>10</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(56) ↻ [...] ↻

(67) ~~Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente.~~ ⇒ Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sebbene la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono<sup>11</sup> saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. ⇐ La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. ⇒ Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose ⇐ .

~~(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.~~

---

<sup>11</sup> COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

- (7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
- (8) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

- (9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la ~~☒~~ direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori<sup>12</sup> ~~☒~~ ~~direttiva 91/157/CEE del Consiglio<sup>13</sup>, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose~~ ⇒, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva ~~☉~~ 2009/125/CE ~~☉~~ ~~[...]~~ ~~☉~~ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti ~~☉~~ connessi all'energia. ~~☉~~ ~~[...]~~ ~~☉~~ ⇐ ~~☉~~ La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di rifiuti, apparecchiature destinate alla refrigerazione e relativi sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa UE, in particolare al regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e al regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel campo d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori.

(10 bis) È opportuno includere nella presente direttiva alcune definizioni intese a precisarne il campo d'applicazione. Tuttavia la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere migliorata, onde renderla più chiara, nell'ambito di una revisione del campo d'applicazione. Fino al momento in cui la legislazione UE sarà modificata in tal senso, gli Stati membri possono continuare ad applicare pertinenti misure nazionali e prassi attuali invalse, conformemente al diritto dell'UE.

---

<sup>12</sup> GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).

<sup>13</sup> ~~GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).~~

(10 ter) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE dovrebbero essere definite, ove appropriato, nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi. ☺

~~(11) La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.~~

(11)(12) L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo~~reimpiego~~, smontaggio e riciclaggio.

(12)(13) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.

~~(14) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.~~

(1315) La raccolta differenziata separata è una ~~la~~ condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. ⇨ I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE. ⇨

(1416) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata separata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE ⇨ , in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006<sup>14</sup> ⇨ ~~dai nuclei domestici~~. ⇨ I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato viene già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, che è possibile evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso. ⇨ ➡ È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE; nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel quadro dell'attuazione del regolamento 1012/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. ☺

---

<sup>14</sup> COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

(1517) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di ⇒ raccolta ⇐, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva ~~96/61/CE~~ 2008/1/CE ~~96/61/CE~~<sup>15</sup>.

(1618) Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità ➔ alla preparazione per il ➔ [...] ➔ riutilizzo/impiego dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove ➔ [...] ➔ ➔ ciò ➔ non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

---

<sup>15</sup> ~~GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26~~ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

---

↓ nuovo

- (17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.
- 

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (~~1819~~) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.
- (~~1920~~) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ~~quindi~~ finanziare ~~⇒ almeno~~ ~~⇐ la raccolta~~ ~~il ritiro dal punto di raccolta~~, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. ⇒ Gli Stati membri devono incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio "chi inquina paga". ⇐

Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. ~~Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.~~

- (20) ⇒ I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. ⇐
- (21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.

- (22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.
- ➡ (23 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, laddove violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. ⬅

---

<sup>16</sup> GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

- (24) L'informazione sul peso ~~o, se ciò non è possibile, sul numero~~ delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, ~~preparazione per il~~ ~~riutilizzo/riimpiego~~ (compreso per quanto possibile il ~~riutilizzo/riimpiego~~ di interi apparecchi), recupero o riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. ~~Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di chiarire, tra l'altro, che tale termine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchiatura nella forma in cui viene immessa sul mercato, ivi compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i materiali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le istruzioni per l'uso e i manuali.~~
- (25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
- ~~(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare un flusso adeguato di informazioni affinché l'attuazione della presente direttiva possa avvenire nel pieno rispetto dei requisiti del mercato interno, segnatamente evitando doppioni di requisiti imposti ai produttori.~~
- (26) ~~[...]~~

(27) Le misure necessarie per ☞ assicurare condizioni uniformi ☺ per l'attuazione della presente direttiva ☞ [...] ☺ ☞ dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento .../.../... del Parlamento europeo e ☺ del Consiglio ☞ [...] ☺ ☞ che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell' ☺ esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.☺ ☞ La Commissione dovrebbe ☞ inoltre ☺ essere autorizzata ad ☞ adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE allo scopo di ☺ adeguare gli allegati ☞ IB, III e IV al progresso scientifico e tecnologico nonché di adottare norme che integrino le norme previste nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti tecnici per la raccolta e l'equivalenza del trattamento dei rifiuti quando questi ultimi sono spediti fuori dall'Unione. È particolarmente importante che, durante i suoi lavori preparatori, la Commissione svolga appropriate consultazioni, ivi compreso a livello di esperti. ☺ ☞ [...] ☺ ☞ ↵

---

↓ nuovo

- (28) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (29) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.
- 

↓ 2002/96/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

↓ 2002/96/CE

*Articolo 1*

---

↓ nuovo

**Oggetto**

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

---

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

## Scope

~~La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.~~

## Articolo 2

### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ~~⇒~~ nel modo seguente:
  - a) ~~dal [data dell'entrata in vigore] al [6 anni dall'entrata in vigore] (periodo transitorio) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato A . L'allegato B contiene un elenco indicativo di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato A.~~
  - b) ~~dal [6 anni dall'entrata in vigore] alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ~~☉~~ che rientrano nelle categorie dell'⇒ allegato I ~~☉~~ A ~~☉~~ ⇐ allegato I A ~~☉~~ [...] ~~☉~~ ⇒ L'allegato IB contiene un elenco indicativo di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato IA. ~~☉~~ , purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.~~

2. La presente direttiva si applica ~~fermea~~ restando ⇒ le prescrizioni della ~~la~~ normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute ⇒ , di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 ~~e~~ di quella specifica sulla gestione dei rifiuti ⇒ o sulla progettazione dei prodotti  ~~.~~

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

3.  ⇒ Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a)  la presente direttiva non si applica a:

a) ~~Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature~~ ⇒ necessarie per ~~connesse~~ alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, ~~ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano~~ destinati a fini specificamente militari.

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva  ⇒  [...]  che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura  ~~.~~

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ c)  [...]

[...]

⊗ d) Lampade a incandescenza. ⊗

⊗ e) ↻ [...] ↻ ⊗

↻ 3bis In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal [6 anni dall'entrata in vigore], la presente direttiva non si applica alle attrezzature seguenti:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

a bis) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

b) impianti fissi di grandi dimensioni;

c) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

d) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

d bis) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;

d ter) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. ↻

---

↓ nuovo

↻ Consiglio

4. ↻ [...] ↻

↻ 4 bis. Entro [3 anni dall'entrata in vigore] la Commissione riesamina il campo di applicazione della presente direttiva che entra in vigore dal [6 anni dall'entrata in vigore], compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato IA, e presenta una relazione in materia al Consiglio e al Parlamento europeo corredata, se del caso, di una proposta legislativa. ↻

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

↻ Consiglio

### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

↻ 1 ↻ Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi ↻ [...] ↻ e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

↻ a bis) ↻ ↻ [...] ↻

☞ a ter) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

a quater) "impianti fissi di grandi dimensioni" una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che:

- i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti,
- ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un insediamento prestabilito e apposito e
- iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

a quinquies) "macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale", macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse, e sono destinate ad esclusivo uso professionale ☹

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo ☒ 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/☞ 98 ☹ ☞ [...] ☹ /CE relativa ai rifiuti ☒ 4, lettera a), ~~della direttiva 75/442/CEE~~, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

☞ [...] ☹

---

↓ nuovo  
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

---

↓ 2002/96/CE (adattato)  
⇒ nuovo  
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

j) «produttore»: ~~chi~~ la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

- i) ↻ è stabilita in uno Stato membro e ↻ fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo ⇒ nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica ⇐ ~~marchio~~,  
↻ nel territorio di uno Stato membro; ↻
- ii) ↻ è stabilita in uno Stato membro e ↻ rivende ↻ nel territorio di tale Stato membro, ↻ consente il suo ~~marchio~~ ⊗ nome o marchio di fabbrica ⊗ apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);

---

<sup>17</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

iii) ⇒ ~~☉ [...]~~ ☉ ☉ è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale ☉ ⇐ importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche ☉ [...] ☉ ☉ di un paese terzo o di un altro Stato membro ☉ in uno Stato membro ☉ [...] ☉ .

☉ iv) vende apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. ☉

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato "produttore" a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi ~~dei punti delle lettere~~ da i) a iii);

k) "distributore": ~~chi~~ ⇒ una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che rende disponibile sul mercato un'apparecchiatura elettrica o elettronica; ⇐ ☉ fatta salva la possibilità che il distributore rientri anche nella definizione di cui alla precedente lettera j) ☉ ~~fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà~~

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; ☉ I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati alla stregua di RAEE provenienti dai nuclei domestici ☉;

---

↓ nuovo  
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

---

↓ 2002/96/CE  
⇒ nuovo

~~(l) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio<sup>18</sup> o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>;~~

~~nm)~~ «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

---

<sup>18</sup> ~~GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).~~

<sup>19</sup> ~~GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

- o) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato ↻\_↻ di uno Stato membro ☉ [...] ☉ nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- p) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ↻\_↻ nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale ☉ [...] ☉ ;
- q) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, ↻ [...] ☉ ↻ le miscele ☉ e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso ↻ [...] ☉ . Una sostanza, ↻ [...] ☉ ↻ una miscela ☉ o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente.

↻ [...] ☉

↻ s bis) "dispositivo medico": un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/42/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

s ter) "dispositivo medico-diagnostico in vitro": un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 98/79/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

s quater) "dispositivo medico impiantabile attivo": un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/385/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

2. Inoltre, si applicano le definizioni di "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio", "recupero", "smaltimento", "trattamento", "rifiuto pericoloso", "raccolta" e "raccolta differenziata" di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE. ☉

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo 4*

**Progettazione dei prodotti**

Gli Stati membri ⇒, ⇒ [...] ⇒ fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria sulla progettazione dei prodotti, ⇒ compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, ⇐ incoraggiano ⇒ la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché ⇒ misure volte a favorire ⇐ la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⇒, soprattutto al fine di agevolare ⇐ ~~che tengano in considerazione e facilitino~~ ⊗ il riutilizzo, ⊗ la soppressione e il recupero, ~~in particolare il riutilizzo e il riciclaggio~~ dei RAEE, dei loro componenti e materiali. ⇒ ⇒ [...] ⇒ ⇐ In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

## Articolo 5

### Raccolta ⇒ differenziata ⇐ ~~separata~~

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate ~~al fine di~~ a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE ~~come~~ ⇒ sotto forma di ⇐ rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata~~separata~~ dei RAEE ⇒, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature ~~[...]~~ ~~per lo scambio di temperatura~~ ~~contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra~~ ~~e lampade fluorescenti contenenti mercurio~~ . ⇐
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~:
  - a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
  - b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
  - c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

- d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

➔ 2 bis. Gli Stati membri possono designare gli operatori di cui al paragrafo 2 autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici.

2 ter. Gli Stati membri possono provvedere affinché i RAEE depositati nei centri raccolta di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 2 bis siano consegnati gratuitamente ai produttori o ai terzi che agiscono a nome loro o, ai fini della preparazione per il riutilizzo, a stabilimenti o imprese designati. ☹

3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 139, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.~~

---

↓ nuovo

➡ Consiglio

*Articolo 6*

**Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti**

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente ➡ [...] ➡ ➡ che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 8 ➡ .
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ➡ consentire condizioni ottimali per la preparazione per ➡ ➡ [...] ➡ il riutilizzo, ➡ [...] ➡ il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.  
➡ A tal fine, gli Stati membri possono prescrivere che i regimi o i centri di raccolta, a seconda dei casi, prevedano la separazione nei punti di raccolta delle apparecchiature da preparare per il riutilizzo dai RAEE raccolti separatamente. ➡

*Articolo 7*

**Tasso di raccolta**

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei ➡ tre ➡ [...] ➡ anni precedenti. ➡ [...] ➡ ➡ Ogni anno deve essere raggiunto un ➡ tasso di raccolta ➡ [...] ➡ ➡ minimo che evolve dal 45% nell'anno di riferimento [4 anni dopo l'entrata in vigore] al 65% nell'anno di riferimento [8 anni dopo l'entrata in vigore]. Entro [4 anni dall'entrata in vigore], si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici. ➡ .
- ➡ 1bis. Per documentare il raggiungimento del tasso minimo di raccolta gli Stati membri assicurano che le informazioni sui RAEE raccolti separatamente di cui all'articolo 5, siano notificate agli Stati membri. ➡

2. ➡ [...] Ⓞ ➡ La Repubblica ceca, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Lettonia e la Lituania possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, decidere di :
- a) raggiungere, entro [quattro anni dall'entrata in vigore], l'obiettivo di un tasso di RAEE raccolti che sia inferiore al 45% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ma che raggiunga almeno il 40%; e
- b) posticipare contemporaneamente il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 a una data di loro scelta che non sia posteriore a [dieci anni dall'entrata in vigore].
- 2 bis. Per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 a causa di circostanze nazionali specifiche, possono essere stabilite ulteriori disposizioni transitorie conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Ⓞ
3. ➡ Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, Ⓞ è definita una metodologia comune per calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale ➡ secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Ⓞ .

➡ [...] Ⓞ

4. Entro ➡ [...] Ⓞ ➡ [3 anni dall'entrata in vigore] Ⓞ , il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta ➡ [...] Ⓞ ➡ del 45% e la relativa scadenza Ⓞ di cui al paragrafo 1, ➡ [...] Ⓞ nella prospettiva di fissare ➡ [...] Ⓞ ➡ anche eventuali obiettivi Ⓞ per la raccolta differenziata ➡ per una o più delle categorie definite nell'allegato IA, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura e per le lampade contenenti mercurio Ⓞ ➡ [...] Ⓞ , sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

➡ 4 bis. Entro [7 anni dall'entrata in vigore] il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta del 65% e la relativa scadenza di cui al paragrafo 1 nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato IA sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta. Ⓞ

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.~~

~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.~~

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~86~~*

**Trattamento ⇒ adeguato ⇄**

1. Gli Stati membri provvedono affinché ⇒ tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a ⇒ un ⇄ trattamento ⇒ adeguato ⇄ ⇐.
- ⊗ 2. I trattamenti ⇒ adeguati ⇄ ⇐ ⇒ diversi dalla preparazione per il riutilizzo ⇐ ⊗ ⇒ e le operazioni di recupero e di riciclaggio ⇄ includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato II della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il ⇐ ⊗ ⇒ recupero ⇐ ⊗ dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili ⇒ ove appropriato ⇄ . I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III. ~~⇐ ⊗ i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.~~

---

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 1  
(adattato)  
⇒ Consiglio

4. ⇒ Mediante atti delegati da adottarsi conformemente all'articolo 17 bis, Ⓒ l'allegato II può essere modificato al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ⇒ e, se necessario, al fine di specificare nell'ambito del processo di trattamento ove debba avvenire la rimozione di sostanze, miscele e componenti. Ⓒ
- ⇒ [...] Ⓒ ☒ La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. ☒

---

↓ 2002/96/CE (adattato)  
⇒ Consiglio

5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
- Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
- ⇒ La Commissione elabora norme minime per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE, conformemente all'articolo 27 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti entro [6 anni dall'anno dell'entrata in vigore]. Ⓒ

⊗ 6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. ⊗ ⊗ ⇒ [...] ◐ ⇒ 1221/2009 ◐ ⊗ n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ⊗ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). ⊗

⊗ Articolo 9 ⊗

⊗ Autorizzazioni ⇒ [...] ◐ ⊗

↓ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)  
⇒ nuovo  
⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ⇒ [...] ◐ ai sensi ⊗ dell'articolo 23 della direttiva 2008/ ⇒ ⇒ [...] ◐ 98 ◐ /CE relativa ai rifiuti ⊗ degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

⇒ 2. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98 /CE relativa ai rifiuti . ◐

⇒ [...] ◐

~~3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.~~

43. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi  1 e  2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ~~ai paragrafi 1 e 2~~  all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5,  e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 117.

*Articolo 10*

**Spedizione di RAEE**

↓ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)  
→ Consiglio

15. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al   [...]  la legislazione applicabile dell'Unione.<sup>20</sup>  ~~regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio<sup>21</sup>, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.~~

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1-98). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7). Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

<sup>21</sup> ~~GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).~~

2. I RAEE esportati dalla ~~☞ [...] ☹~~ sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo ~~117, paragrafi 1 e 2~~ della presente direttiva solo se l'esportatore ~~☞ ,conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione ☹~~ può dimostrare che ~~☞ [...] ☹ ☞ il trattamento ☹ recupero, reimpiego e/o riciclaggio~~ ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

~~6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)<sup>22</sup>.~~

---

↓ nuovo ☞ Consiglio
------------------------

3. Sono stabilite ~~☞ [...] ☹ ☞ stabilite modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo ☹ 2~~, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ~~☞ mediante atti delegati da adottarsi in conformità dell'articolo 17 bis ☹~~ .

~~☞ [...] ☹~~

---

<sup>22</sup> ~~GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.~~

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~117~~*

⊗ **Obiettivi di** ⊗ **Recupero**

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.~~

12. Riguardo ai ⇒ tutti i ⇐ RAEE ⇒ raccolti separatamente e ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇒ a norma dell'articolo 5 ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇐ ⇒ e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 ⇐ gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano ⇒ [...] ⇐ ⇒ gli ⇐ obiettivi ⇒ minimi ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇒ indicati nell'allegato IBA ⇐

⇒ [...] ⇐

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

2. Gli obiettivi sono calcolati ⇒ , per ciascuna categoria, ◂ come ⇒ [...] ◂ ⇒ peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo i trattamenti adeguati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda il recupero o il riciclaggio rispetto al peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria espresso come percentuale.

Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

- 2 bis. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo possono essere stabilite ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ◂

⇒ [...] ◂

---

↓ 2002/96/CE

⇒ Consiglio

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze ⇒ in uscita dagli impianti di raccolta, ◂ in entrata e in uscita dagli impianti di ⇒ [...] ◂ ⇒ [...] ◂ ⇒ trattamento ◂ e in entrata negli impianti per il recupero o il riciclaggio ⇒ /la preparazione per il riutilizzo ◂ .

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 2

~~Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.~~

---

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

↻ Consiglio

~~4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.~~

~~45.~~ Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

↻ 4 bis. Entro [7 anni dall'entrata in vigore] il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano gli obiettivi di recupero di cui all'allegato I BA, parte 3, ed il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la possibilità di riferire gli obiettivi a prodotti e materiali risultanti dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, in base ad una relazione della Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta. ↻

### **Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. ➡ [...] ⬅
  
- ➡ 1bis. Quando necessario, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta. ⬅
  
2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

~~I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.~~

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente ~~al 13 agosto 2005 alla data di cui al paragrafo 1~~ («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

~~Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.~~

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.~~

- 4bis. Ove applicabile, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori o i terzi che agiscono a loro nome a elaborare appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. ©

*Articolo 139*

**Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~ i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

~~Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.~~

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~144~~*

**Informazione degli utenti**

1. ⇒ Gli Stati membri ~~...~~ ~~...~~ possono prescrivere che ~~...~~ i produttori ~~...~~ ~~...~~ siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano ~~...~~ la migliore stima del le spese effettivamente sostenute. ⇐

~~2.~~ Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti ~~urbanimunicipali~~ misti e di effettuare una raccolta ~~differenziataseparate~~ di tali RAEE;
- b) i sistemi di ~~ritiro~~ ~~riprese~~ e raccolta disponibili;
- c) il proprio ruolo nel ~~riutilizzo~~ ~~reimpiego~~, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

- ~~32.~~ Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di ~~riutilizzo/reimpiego~~, trattamento e recupero.
- ~~43.~~ Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti ~~urbanimunicipali~~ misti e di facilitarne la raccolta ~~differenziataseparata~~ gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente ⇒, ⊕ preferibilmente ⊖ in conformità alla norma europea EN 50419<sup>23</sup>, ⇐ con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ~~dopo il 13 agosto 2005~~. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
- ~~54.~~ Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da ~~2 a 41 a 3~~.

---

<sup>23</sup> Adottata da CENELEC a marzo 2006.

### Informazione degli impianti di trattamento

1. Al fine di agevolare ⇒ la preparazione per ⇐ il ~~riutilizzo~~ e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di ~~riutilizzo~~ e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di ~~riutilizzo~~ e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e ~~[...]~~ ~~le~~ ~~miscele pericolose~~ si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di ~~riutilizzo~~ e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori ~~ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii),~~ di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato ~~successivamente al 13 agosto 2005~~ siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. ~~La Commissione promuove la preparazione di norme europee a tal fine.~~ La norma europea EN 50419 ~~viene~~ ~~preferibilmente~~ applicata.

⇒ **Registrazione**, ⇐ **informazione e relazioni**

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri ⇒ ai sensi del paragrafo 2, ☹ stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza ⇒ [...] ☹ ⇒ o dei loro rappresentanti legali di cui all'articolo 16 bis .

I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza o i loro rappresentanti legali sono registrati nello Stato membro in cui svolgono la vendita.

I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera j), punto iv) sono registrati attraverso i loro rappresentanti legali di cui all'articolo 16 bis purché non siano già registrati nello Stato membro in cui svolgono la vendita. ☹

Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza ⇒ [...] ☹ ⇒ delle prescrizioni della presente direttiva ☹ .

2. Gli Stati membri garantiscono che ⇒ [...] ☹

⇒ a) ogni produttore o ogni rappresentante legale nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto iv) sia registrato come richiesto e possa inserire in linea nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle proprie attività in tale Stato membro,

b) all'atto della registrazione, i produttori o ciascun rappresentante legale forniscano le informazioni previste dall'allegato IV bis, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente,

c) i produttori o ciascun rappresentante legale forniscano le informazioni previste dall'allegato IV bis, parte B, ☹

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, vengono stabiliti il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza della trasmissione delle relazioni al registro secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. [...]

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

51. Gli Stati membri ~~redigono un registro dei produttori e~~ raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nello Statoi membroi, nonché sui RAEErifiuti raccolti  separatamente  esportati, per peso ~~o, se non è possibile, per numero.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.~~

~~Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

~~62.~~ ~~Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,~~ Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva  $\Rightarrow$  e sulle informazioni di cui al paragrafo 5  $\Leftarrow$  ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario  $\boxtimes$  stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione<sup>24</sup> e nella decisione 2005/369/CE della Commissione<sup>25</sup>  ~~$\boxtimes$  o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente<sup>26</sup>. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione.~~ La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione  $\Rightarrow$  [...]  $\Leftarrow$  verte sul periodo dal  $\Rightarrow$  [...]  $\Leftarrow$   $\Rightarrow$  [18 mesi dalla data di entrata in vigore] sino alla fine del primo periodo di riferimento triennale regolare, di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, che cade dopo tale data  $\Leftarrow$  .

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

---

<sup>24</sup> GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.

<sup>25</sup> GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13.

<sup>26</sup> ~~GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.~~

➤ Articolo 16 bis

**Rappresentante legale**

1. ➤ [...] ◉ Gli Stati membri ➤ [...] ◉ ➤ **possono provvedere** ◉ affinché i produttori definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punto iv), che vendano apparecchiature elettriche o elettroniche da un altro Stato membro o paese terzo nel loro territorio, designino una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio, quale persona responsabile di adempiere i loro obblighi in quanto produttori, ai sensi della presente direttiva, nel loro territorio.

➤ [...] ◉

Articolo 16 ter

**Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni**

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare il rispetto da parte di chi effettua vendite a distanza delle disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici. ◉

---

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 3  
(adattato)  
⇒ nuovo  
⇒ Consiglio

*Articolo ~~17~~<sup>13</sup>*

**Adeguamento al progresso scientifico e tecnico**

⇒ ⇒ [...] ☹ ⇐ ⇒ Mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 bis, la Commissione può adottare ☹ ~~Sono adottate le~~ modifiche ⇒ se ⇐ necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo ⇒ 16, paragrafo 6, ⇐ ~~7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV~~ ⇒ IB, ⇒ [...] ☹ II, III e IV. ☹ ⇒ [...] ☹ ⇒ Nel modificare l'allegato II, si tiene conto delle deroghe concesse a titolo della direttiva.../... (RoHs). ☹

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

## ➔ Articolo 17 bis

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 17 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 17 ter e 17 quater.

## Articolo 17 ter

### **Revoca della delega**

1. La delega di potere di cui all'articolo 17 bis può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 quater

**Obiezioni agli atti delegati**

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. ◐

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ Consiglio

*Articolo ~~18~~<sup>14</sup>*

**Comitato<sup>27</sup>**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo ~~18~~<sup>14</sup> della direttiva 2008/  
⇒ [...] ~~98~~<sup>98</sup> /CE ~~18~~<sup>14</sup> della direttiva ~~75/442/CEE~~.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

---

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 4

⇒ Consiglio

3. ⇒ [...] ~~98~~<sup>98</sup>

---

<sup>27</sup> Da allineare alla nuova procedura di esame quando sarà adottato il "regolamento comitatologia" orizzontale.

---

↓ 2002/96/CE

*Articolo ~~19~~<sup>15</sup>*

**Sanzioni**

~~Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.~~

---

↴ nuovo

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

---

↓ 2002/96/CE

*Articolo ~~20~~<sup>16</sup>*

**Ispezione e monitoraggio**

~~Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.~~

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno ⇒ le spedizioni, in particolare Ⓒ le esportazioni di RAEE al di fuori della Comunità, ⇒ [...] Ⓒ ⇒ conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione Ⓒ , e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/ ⇒ [...] Ⓒ ⇒ 98 Ⓒ /CE relativa ai rifiuti e dall'allegato II della presente direttiva.

2. Gli Stati membri ⇒ ⇒ assicurano che Ⓒ [...] Ⓒ le spedizioni di ⇒ [...] Ⓒ ⇒ AEE usate sospettate di essere Ⓒ RAEE ⇒ siano effettuate Ⓒ in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato I ⇒ C e monitorano tali spedizioni di conseguenza Ⓒ .

⇒ 2 bis. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, ivi comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE. Ⓒ

3. ⇒ [...] Ⓒ ⇒ Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo e dell'allegato IC, possono essere stabilite norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e in particolare condizioni uniformi di attuazione dell'allegato IC, paragrafo 1 bis conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Ⓒ

⇒ [...] Ⓒ

---

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~217~~*

**Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ⇒ ~~⇒ [...]~~ ⇒ alla presente direttiva ⇒ ~~alla presente direttiva~~ ⇒ al più tardi ⇐ entro ⇒ [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] ⇐ ~~il 13 agosto 2004~~. Essi ⇒ comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ⇒ ~~[...]~~ ⇒ [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~ ⇒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ⇐

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ~~tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate~~ ⇒ il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ⇐ nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo ~~86~~, paragrafo 6, all'articolo ~~1410~~, paragrafo ~~21~~ e all'articolo ~~1511~~ mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) avere forza vincolante;
  - b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
  - c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
  - d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
  - e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
  - f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

~~4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:~~

~~===== carenze di infrastrutture di riciclaggio,~~

~~===== circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole e di zone rurali e di montagna,~~

~~===== bassa densità di popolazione, e~~

~~===== basso livello di consumo di AEE,~~

~~===== non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>28</sup>, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,~~

~~===== possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.~~

~~===== Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.~~

~~===== b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.~~

---

<sup>28</sup> ~~GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1.~~

~~5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.~~

---

↴ nuovo

## *Articolo 22*

### **Abrogazione**

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

---

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~23~~<sup>18</sup>*

### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ⇒ successivo ⇐ alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo ~~24~~<sup>19</sup>*

### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

[...]

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

[...]

## ALLEGATO IA

### ~~Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva~~

~~1. Grandi elettrodomestici~~

~~2. Piccoli elettrodomestici~~

~~3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni~~

~~4. Apparecchiature di consumo~~

~~5. Apparecchiature di illuminazione~~

~~6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)~~

~~7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport~~

~~8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)~~

~~9. Strumenti di monitoraggio e di controllo~~

~~10. Distributori automatici~~

## ALLEGATO IB

~~Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato IA~~

### ~~I. GRANDI ELETTRODOMESTICI~~

~~Grandi apparecchi di refrigerazione~~

~~Frigoriferi~~

~~Congelatori~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti~~

~~Lavatrici~~

~~Asciugatrici~~

~~Lavastoviglie~~

~~Apparecchi di cottura~~

~~Stufe elettriche~~

~~Piastre riscaldanti elettriche~~

~~Forni a microonde~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti~~

~~Apparecchi elettrici di riscaldamento~~

~~Radiatori elettrici~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi~~

~~Ventilatori elettrici~~

~~Apparecchi per il condizionamento~~

~~Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento~~

## **~~2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI~~**

~~Aspirapolvere~~

~~Scoppe meccaniche~~

~~Altre apparecchiature per la pulizia~~

~~Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti~~

~~Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti~~

~~Tostapane~~

~~Friggitrici~~

~~Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti~~

~~Coltelli elettrici~~

~~Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo~~

~~Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo~~

~~Bilance~~

### ~~3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI~~

~~Trattamento dati centralizzato:~~

~~Mainframe~~

~~Minicomputer~~

~~Stampanti~~

~~Informatica individuale:~~

~~Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Notebook~~

~~Agende elettroniche~~

~~Stampanti~~

~~Copiatrici~~

~~Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche~~

~~Calcolatrici tascabili e da tavolo~~

~~e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici~~

~~Terminali e sistemi utenti~~

~~Fax~~

~~Telex~~

~~Telefoni~~

~~Telefoni pubblici a pagamento~~

~~Telefoni senza filo~~

~~Telefoni cellulari~~

~~Segreterie telefoniche~~

~~e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione~~

#### ~~4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO~~

~~Apparecchi radio~~

~~Apparecchi televisivi~~

~~Videocamere~~

~~Videoregistratori~~

~~Registratori hi-fi~~

~~Amplificatori audio~~

~~Strumenti musicali~~

~~Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione~~

## ~~5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE~~

~~Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni~~

~~Tubi fluorescenti~~

~~Lampade fluorescenti compatte~~

~~Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico~~

~~Lampade a vapori di sodio a bassa pressione~~

~~Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza~~

## ~~6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)~~

~~Trapani~~

~~Seghe~~

~~Macchine per cucire~~

~~Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali~~

~~Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo~~

~~Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo~~

~~Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo~~

~~Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio~~

## ~~7. GIOCATTOLE APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT~~

~~Treni elettrici o automobiline da corsa~~

~~Console di videogiochi portatili~~

~~Videogiochi~~

~~Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.~~

~~Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici~~

~~Macchine a gettoni~~

## ~~8. DISPOSITIVI MEDICALI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)~~

~~Apparecchi di radioterapia~~

~~Cardiologia~~

~~Dialisi~~

~~Ventilatori polmonari~~

~~Medicina nucleare~~

~~Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro~~

~~Analizzatori~~

~~Congelatori~~

~~Test di fecondazione~~

~~Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite e disabilità~~

#### ~~9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO~~

~~Rivelatori di fumo~~

~~Regolatori di calore~~

~~Termostati~~

~~Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio~~

~~Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)~~

## ~~10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI~~

~~Distributori automatici di bevande calde~~

~~Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine~~

~~Distributori automatici di prodotti solidi~~

~~Distributori automatici di denaro contante~~

~~Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto~~

---

## ALLEGATO A

### ⇒ Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici ( ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici
-

## ALLEGATO B

Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie nell'allegato A:

### 1. GRANDI ELETTRODOMESTICI:

#### Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

## 2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

### 3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

#### 4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

## 5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

## 6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

## 7. GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

## 8. DISPOSITIVI MEDICALI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

## 9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

## 10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ☺

---

## ALLEGATO IA

---

↴ nuovo

➡ Consiglio

### ➡ ALLEGATO IA

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato uguale o superiore a 50 cm), compresi:

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

---

## ALLEGATO IB

Esempi di prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore. Radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.

3. Lampade

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.

## 5. Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. ☺

---

## ALLEGATO IBA

### ➔ Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili dal [data di entrata in vigore] fino al [3 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato A.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 10 dell'allegato A,

- recupero dell'80%, e
- riciclaggio del 75%;

b) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 3 e 4 dell'allegato A,

- recupero del 75%, e
- riciclaggio del 65%;

c) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato A,

- recupero del 70%, e
- riciclaggio del 50%;

d) per le lampade a scarica, recupero dell'80%.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili dal [3 anni dopo l'entrata in vigore] fino a [6 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato A.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 10 dell'allegato A,

- recupero dell'85%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;

b) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 3 e 4 dell'allegato A,

- recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;

c) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato A,

- recupero del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;

d) per le lampade a scarica, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'85%.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili dal [6 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato IA.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 4 dell'allegato I A

- recupero dell'85%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;

b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato I A

- recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;

- c) per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell'allegato I A
- recupero del 75%, e
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 e dell'allegato IA riciclaggio dell'80%. ☹
-

## ALLEGATO IC

---

↓ nuovo

↻ Consiglio

### ALLEGATO I ↻ C ↻

#### **Requisiti minimi** ↻ [...] ↻ **per le spedizioni di** ↻ [...] ↻ **AEE usate sospettate di essere** ↻ **RAEE**

1. Al fine di distinguere le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro ↻ nel caso di AEE sospettate di essere RAEE ↻ esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:
  - a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'apparecchiatura elettrica o elettronica, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e ↻ destinata ↻ direttamente al riutilizzo;
  - b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 2;
  - c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/ ↻ [...] ↻ ↻ 98 ↻ /CE relativa ai rifiuti, e

d) ➔ un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso ⦿ un imballaggio adeguato ➔ o un adeguato accatastamento del carico ⦿ ➔ [...] ⦿ .

➔ 1bis. E' consentito derogare dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) nel caso in cui

a) le apparecchiature elettriche ed elettroniche difettose siano rinviate al produttore per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo,

b) le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale usate siano rinviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita a fini di riutilizzo, o

c) apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, siano rinviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome,

al produttore o a terzi che agiscono a suo nome, qualora siano accompagnate da documenti che provino con certezza che la spedizione avviene nel quadro di un accordo di trasferimento tra imprese. ⦿

2. Per dimostrare che gli articoli spediti sono apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le apparecchiature e redigere la documentazione:

1: Prove

- a) Testare la funzionalità e valutare [...] la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.
- b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione

- a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'apparecchiatura stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

- b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:
- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura ➔ se possibile, ➔ conformemente all'allegato ➔ IB ➔ [...] ➔ e categoria conformemente all'allegato I ➔ A ➔ [...] ➔ ;
  - numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ➔ ove appropriato ➔ ;
  - anno di produzione (se disponibile);
  - nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità;
  - risultato delle prove di cui al punto 1 ➔ (compresa la data della prova di funzionalità) ➔ ;
  - tipo di prove svolte ➔ [...] ➔

3. In aggiunta ➔ [...] ➔ ➔ alla documentazione richiesta ai punti ➔ 1 ➔ e 2 ➔ , ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate deve essere accompagnato da:

- a) ➔ pertinente ➔ documento ➔ di trasporto, ad es. ➔ CMR,
- b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

4. In mancanza ☞ [...] ☞ ☞ della prova che un oggetto sia un'apparecchiatura elettrica o elettronica usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione ☞ di cui ai punti 1 ☞ , 2 ☞ e 3 e ☞ ☞ ☞ di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio o un adeguato accatastamento del carico ☞ [...] ☞, le autorità dello Stato membro ☞ [...] ☞ ☞ ☞ considerano ☞ l'articolo ☞ [...] ☞ un RAEE ☞ [...] ☞ e ☞ presumono ☞ che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. ☞ [...] ☞.

☞ [...] ☞

---

## ALLEGATO II

### **Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 86, paragrafo 21**

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, ☉ [...] ☉ ☉ e miscele ☉ e i componenti seguenti:
- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni (PCB/PCT)<sup>29</sup>,
  - componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
  - pile
  - circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm<sup>2</sup>
  - cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
  - plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
  - rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto

---

<sup>29</sup> GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

- tubi catodici
- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
- lampade a scarica
- schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
- cavi elettrici esterni
- componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>30</sup>
- componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti<sup>31</sup>
- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

---

<sup>30</sup> GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

<sup>31</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

Queste sostanze, ~~☞ [...] ☹~~ ~~☞ miscele ☹~~ e componenti sono eliminati o recuperati a norma ~~☞ [...] ☹~~ della direttiva ~~☞ [...] ☹☹~~ 2008/98/CE ☹ del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
  - apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono<sup>32</sup>
  - lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del ~~riutilizzo/riimpiego~~ e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il ~~riutilizzo/riimpiego~~ e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.

---

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 5 (adattato)
--

~~4. Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.~~

---

<sup>32</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

### **ALLEGATO III**


#### **Requisiti tecnici di cui all'articolo 86, paragrafo 3**

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).
  - Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
  - Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
  
2. Siti di trattamento dei RAEE.
  - Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
  - Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
  - Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
  - Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi
  - Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

## ALLEGATO IV

### **Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Il simbolo che indica la raccolta ~~differenziata~~separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



## **➤ ALLEGATO IV bis**

### Informazioni per la registrazione e le relazioni di cui all'articolo 16

#### A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante legale nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punto iv) (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante legale anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo).
3. Categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica conformemente all'allegato IA della presente direttiva.
4. Tipo di apparecchiatura elettrica ed elettronica (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (facoltativo).
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad es. vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B. Informazioni da fornire per le relazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica conformemente all'allegato IA della presente direttiva.
4. Quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. (facoltativo) quantità, in peso, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti separatamente, riutilizzati, riciclati, recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'UE.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. ☹

---

**ALLEGATO V****Parte A****Direttiva abrogata e sue modificazioni successive****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)

Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)

Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)

**Parte B****Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva	Termine di attuazione
2002/96/CE	13 agosto 2004
2003/108/CE	13 agosto 2004
2008/34/CE	-

## ALLEGATO VI

### Tavola di concordanza

Direttiva 2002/96/CE	Presente direttiva
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
-	Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, in parte	Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
-	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Allegato I B, punto 5	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Allegato I B, punto 8	Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)
-	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, lettere a) - d)	Articolo 3, lettere a) - d)
-	Articolo 3, lettera e)
Articolo 3, lettera e)	Articolo 3, lettera f)
Articolo 3, lettera f)	Articolo 3, lettera g)
Articolo 3, lettera g)	Articolo 3, lettera h)
Articolo 3, lettera h)	Articolo 3, lettera i)
Articolo 3, lettera i)	Articolo 3, lettera j)
Articolo 3, lettera j)	Articolo 3, lettera k)
Articolo 3, lettera k)	Articolo 3, lettera l)
Articolo 3, lettera l)	-
-	Articolo 3, lettera m)
Articolo 3, lettera m)	Articolo 3, lettera n)

-	Articolo 3, lettere o) - s)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafi 1-3	Articolo 5, paragrafi 1-3
-	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	-
-	Articolo 7
-	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, primo e secondo comma, prima frase
Allegato II, punto 4	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 1	-
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1
-	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 7, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma	-
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 8, paragrafo 4	-
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
-	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 11	Articolo 15
-	Articolo 16, paragrafi 1-4
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma	-
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma
-	Articolo 20, paragrafi 2 e 3
Articolo 17, paragrafi 1-3	Articolo 21, paragrafi 1-3

Articolo 17, paragrafo 4	-
-	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24
Allegato I A	-
Allegato I B	-
-	Allegato I
Allegati II-IV	Allegati II-IV
-	Allegato V
-	Allegato VI

---